



COMANDO LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Comando Provinciale di Vercelli

BULLISMO :

REATO O SOLO DEVIANZA ?

Ruolo e responsabilità degli adulti

- » **“Culpa in vigilando”** colpa sottostante alla responsabilità per il fatto illecito altrui, attribuita a chi è tenuto alla sorveglianza di persone repute non in grado di rendersi pienamente conto delle proprie azioni. (dei genitori per i figli minori, degli insegnanti per gli allievi, del tutore per l'interdetto a lui affidato). I soggetti tenuti alla sorveglianza sono esonerati da responsabilità per i danni cagionati dai sorvegliati solo se provano di non aver potuto impedire la commissione del fatto.
- » **“Culpa in educando”** indica il criterio di imputazione della responsabilità dei genitori e del tutore per i danni cagionati dal fatto illecito commesso dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela (in caso di coabitazione). Le persone sopra indicate sono esonerate dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire, in concreto, il fatto.
- » **“Culpa in organizzando”** ha riferimento normativo circa i doveri del Dirigente scolastico (art. 25, D.Lgs. n. 165/2001), in ordine agli obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché il Capo d'Istituto non abbia eliminato le fonti di pericolo
- » **“Culpa in eligendo”** La locuzione si riferisce all'ipotesi di responsabilità in ordine al fatto di non aver curato con la dovuta accortezza la scelta dei propri collaboratori.

Non sempre gli studenti hanno un'esatta percezione delle conseguenze generate dai loro comportamenti

Confondono il valore e significato delle regole ossia cosa è (o non è) lecito fare (legalmente)

Cosa lede o mette in pericolo un bene giuridico

**Percezione dei
comportamenti**

- Offendere qualcuno (art. 594 c.p. **ingiuria**)
- Dire cose che offendono la reputazione altrui (art. 595 c.p. **diffamazione**)
- Minacciare un male (art. 612 c.p. **minaccia**)
- Minacciare un male per ottenere profitto (art. 629 c.p. **estorsione**)
- Chiudere una persona nei bagni (art. 610 c.p. **violenza privata**)

Alcuni esempi

La psichiatria forense si è chiesta se i c.d. bulli nascano geneticamente predisposti o lo diventano

La psicologia dell'adolescenza si è chiesta se siano affetti da disturbo psicologico o da patologia mentale

È questione di temperamento o carattere?

Ha incidenza l'ambiente sociale di riferimento?
(teorie ecologiche)

I c.d. Bulli

La polizia giudiziaria

deve studiare il fenomeno esaminandolo e contestualizzandolo, separando i reati da altre condotte

IL DIALOGO IMPORTANTE GENITORI E DOCENTI

scelta del momento e luogo

predisposizione ad ascoltare con serenità

cercare di non giudicare

no a battute o luoghi comuni

***IL COLLOQUIO PRELIMINARE
DELLA P.G. CON LA VITTIMA***

la memoria non è un album fotografico da sfogliare

i ricordi possono essere cancellati o influenzati

no a domande suggestive

P.G. COME FILTRO

La vittima minore può simulare
(consapevolmente o inconsapevolmente)

in caso di sospetta simulazione:

- domande "mirate"
- domande ripetute a distanza di tempo
- riscontri obiettivi con altri elementi
- attenta osservazione reazioni emotive

TIPOLOGIE FREQUENTI DELLE VITTIME IN AMBITO SCOLASTICO

vittime di:

- **ripetuti episodi di scherno, basati anche su racconti falsi;**
- **richieste di denaro (estorsioni vere e proprie);**
- **vessazioni;**
- **violenze sessuali;**
- **furti .**

ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE VITTIME - APPROCCIO

- *soggetti estremamente delicati*
- *vanno messi a proprio agio*
- *conoscenza grazie a colloquio preliminare*
- *no a domande suggestive,*
- *si a domande aperte*

Ragazzi di origine straniera

ancora più evidente il disagio rispetto ai "locali"

problemi legati alla lingua

minore conoscenza di leggi e norme

frustrazione da mancata comprensione

indicatori psicologici della vittima del bullismo

improvvisi comportamenti caratteriali anomali

manifestazioni di paura ingiustificata

simulazione di malattie o stati di malessere

ansia

rifiuto improvviso di giocare con gli amici, ecc.

effetti

vergogna

paura che l'episodio possa ripetersi

timore del giudizio altrui (anche dei famigliari)

senso di colpa

blocco psicologico

Approccio del docente

È importante:

saper prima ascoltare

mostrare interesse per quanto accaduto

non considerare il caso come routine

evitare commenti tendenti a minimizzare o ridicolizzare l'episodio

La P.G. DEVE CONSIDERARE

Per le vittime di episodi di bullismo

la scarsa propensione a collaborare non è dovuta ad omertà, ma a:

- pudore
- timore di essere ridicolizzati
- rassegnazione
- sfiducia nell'efficacia di un intervento

La P.G. DEVE

stabilire un contatto interpersonale

creare un rapporto di fiducia

far capire alla vittima che non è l'unica ad aver subito quel reato e che non è sola

Art. 30 della Costituzione

“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”.

Art. 147 del Codice Civile

prevede “(...) l’obbligo di (mantenere, istruire) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”

Alcuni riferimenti

Il dovere dei genitori di educare i figli minori non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare.

(Cass.Civ.- Sent. 28/08/2009)

Essi devono svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale.

(Cass. Civ.- Sent. 22/04/2009

Cass. Civ.- sent.28/08/2009)

Educazione



I genitori devono fornire ai figli un bagaglio educativo grazie al quale essi non pongano in essere comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi.

Devono provvedere a correggere quegli aspetti del carattere del figlio che denotino imprudenza e leggerezza.

Ruolo dei genitori

hanno il potere-dovere di esercitare il controllo e la vigilanza sul comportamento dei figli minori.

Il dovere di vigilanza sul minore è ancorato all'indole ed all'educazione, nel senso che deve essere tanto più elevata quanto minore è l'educazione impartita, e si attenua man mano che egli cresce di età.

Obblighi del genitore

CULPA IN EDUCANDO E CULPA IN VIGILANDO DEI GENITORI

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela.

Art. 2048 Cod. Civ.1°c.

I genitori sono responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14/03/2008 n° 7050

Ulteriori obblighi

La giurisprudenza ha ravvisato la carenza educativa in casi di:

- **Omicidio commesso dal minore quasi maggiorenne;**
- **Violenza sessuale di gruppo;**
- **Circolazione del minore su un motoveicolo dal motore modificato,**
- **Circolazione del minore su motoveicolo in assenza di patentino e di casco.**

Giurisprudenza

Art. 2048 cod. civ. 3° comma

1. Le persone indicate nei commi precedenti (*genitori, insegnanti ..*) sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto
2. Per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal figlio minore, i genitori devono provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di avergli impartito un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere, all'indole e alla personalità del minore.

PROVA LIBERATORIA

. non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere anche adottato, in via preventiva, le misure idonee a evitare il fatto.

**SI TRATTA DI UNA PROVA POSITIVA E NON NEGATIVA
MOLTO DIFFICILE DA FORNIRE**

La giurisprudenza è molto rigorosa e non ritiene sufficiente dimostrare di avere genericamente impartito una educazione al minore, ma è necessario dimostrare in modo rigoroso di aver impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua responsabilità

**La prova liberatoria richiesta ai genitori
dall'art. 2048 c.c**

non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti).

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*,

ma non anche da quella di *culpa in educando*

La responsabilità genitoriale

L'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica

(Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074,)
e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato in proprio dall'istituto.

Obbligo di sorveglianza

Art 2048 c.c. va inteso in senso non assoluto, ma relativo, "dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti, in particolare, all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto "

Se, quindi, la sorveglianza , "deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori" al contrario, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, essendo necessario correlare il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza "in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione" degli alunni.

Dovere di vigilanza dei docenti

Gli insegnanti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Occorre dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l'adozione in via preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità dell'azione dannosa.

PROVA LIBERATORIA

Art. 2048 cod. civ. 3° comma

E' ' stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'insegnante per *culpa in vigilando* nell'ipotesi in cui un alunno delle scuole medie, durante la lezione di educazione musicale, mentre teneva il flauto tra le labbra e si apprestava a suonarlo, è stato colpito casualmente da un compagno con una gomitata che gli aveva procurato la rottura di due incisivi.

Non è stata ritenuta sussistente *la culpa in vigilando* dell'insegnante nel caso di incidente occorso ad un alunno e verificatosi malgrado la vigile presenza dell'insegnante e l'ordinata modalità di effettuazione del rientro degli allievi verso la classe, modalità che evocava un contesto di assoluta normalità e che, secondo i giudici, non ha mostrato profili di inadeguata sorveglianza e/o di inadeguata percezione di una situazione di possibile rischio da prevenire.

Esempi

E' stato ritenuto imputabile di *culpa in educando* dei genitori e concorrentemente di *culpa in vigilando* della scuola il danno provocato da un minore che, uscito dall'edificio scolastico durante l'orario di lezione, aveva investito un passante guidando il ciclomotore di un compagno senza avere il patentino.

Esempi

Possono essere convenuti in giudizio sia i genitori dell'autore del danno, a titolo di *culpa in educando*, sia il Ministero dell'Istruzione per il fatto del dipendente responsabile a titolo di *culpa in vigilando*

Responsabilita'

L'alunno non procura danni a terzi bensì a se stesso. La responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale e non extracontrattuale, perché con l'accoglimento della domanda di iscrizione, tra la scuola e l'allievo si crea un vincolo negoziale in forza del quale la scuola assume l'obbligazione di vigilare e garantire l'incolumità dello scolaro in ogni forma e sotto ogni aspetto, anche impedendo che egli danneggi se stesso.

Autolesione

ci troviamo di fronte ad una
responsabilità contrattuale ai sensi
dell'articolo 1218 c.c..

Su Istituzione Scolastica e Docente
incombe l'onere di dimostrare che
l'evento dannoso è stato determinato da
causa non imputabile alla scuola o
all'insegnante.

caso di autolesione



**Grazie per
l'attenzione**